



Ocdpc n. 1158 del 29 agosto 2025 - Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111

FAQ n. 1

A chi è rivolta l'Ordinanza?

RISPOSTA

E' rivolta a tutti i soggetti che avevano compilato il modello B1 nel 2023, possono quindi essere utilizzati quindi gli elenchi trasmessi al Soggetto Attuatore Anci Veneto a dicembre 2023. Da tali elenchi vanno esclusi quei soggetti che dichiaravano un importo di danni riconoscibili (quindi al netto di eventuali indennizzi assicurativi e già considerate solo le parti di importi non in detrazione, qualora ne avessero beneficiato) che è stato totalmente soddisfatto dalle prime misure di sostegno liquidate negli scorsi mesi. Si precisa che le liste in parola non possono essere integrate né in termini di nuovi beneficiari né in termini di importi aggiuntivi.

FAQ n. 2

Le liste dei beneficiari sono integrabili con ulteriori beneficiari o con importi aggiuntivi rispetto a quelli dichiarati nel censimento iniziale (2023)?

RISPOSTA

No, le liste non possono essere integrate né in termini di nuovi beneficiari né in termini di importi aggiuntivi.

FAQ n. 3

Nell'Ordinanza si parla sia di modello B1 che di modello B2, è da intendersi che sono previsti contributi anche per i beni mobili registrati (che erano oggetto del modello B2 allegato all'OCDPC 1025/2023)?

RISPOSTA

No, in questo caso il modello B2 è riferito alla modulistica utilizzata in altre Regioni. L'OCDPC 1158/2025 è infatti un provvedimento che riguarda tutto il territorio nazionale. I beni mobili registrati restano esclusi dai contributi (All. B, Punto 5, lett. g).



FAQ n. 4

Relativamente all'obbligo di allegare la perizia asseverata, previsto dal Punto 6.6 dell'allegato B:

a) è obbligatoria nel caso in cui si dichiarino unicamente danni a beni mobili pertinenti alla casa?

RISPOSTA

Si ricorda che i beni mobili distrutti o danneggiati devono essere ubicati nell'abitazione distrutta o danneggiata. Aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenti sono esclusi. Sono ammissibili solo danni alle aree esterne funzionali all'accesso o alla fruibilità dell'unità immobiliare o per evitarne la delocalizzazione. Nel caso in cui i danni siano ammissibili, la perizia rimane obbligatoria.

b) nel caso in cui si dichiarino unicamente danni a beni mobili di cui al punto 3.8 è possibile evitarla?

RISPOSTA

L'obbligo è ribadito anche al punto 10.1 in cui si riporta che alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata. L'unica eccezione è riportata nella stessa domanda di contributo in cui si specifica che non sia obbligatorio allegarla nel caso in cui sia già stata prodotta in sede di presentazione del modello B1.

c) nel caso in cui si richieda unicamente il rimborso dei premi assicurativi versati, è possibile evitarla?

RISPOSTA

L'obbligo è ribadito anche al punto 10.1 in cui si riporta che alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata. L'unica eccezione è riportata nella stessa domanda di contributo in cui si specifica che non sia obbligatorio allegarla nel caso in cui sia già stata prodotta in sede di presentazione del modello B1.

FAQ n. 5

Gli eventuali indennizzi da assicurazioni devono essere detratti dall'importo ammissibile?

RISPOSTA

Sì. È previsto espressamente dall'Ordinanza (all. B, Punto 9.1), settimo punto, per quanto riguarda i privati e dall'articolo 8, c. 1, lett. b), ottavo punto, per quanto riguarda le attività economiche).



FAQ n. 6

Come si dichiarano le eventuali detrazioni fiscali e chi deve farlo?

RISPOSTA

La dichiarazione della fruizione di eventuali detrazioni fiscali è a carico del dichiarante che lo dichiara tramite la compilazione del modello B 3.5, indicando unicamente la parte di importo non in detrazione.

FAQ n. 7

Colui che deve ancora effettuare o completare i lavori e non dispone di documentazione attestante le effettive spese sostenute, può presentare la richiesta di contributo sulla base della sola perizia asseverata?

RISPOSTA

Sì, espressamente previsto dal punto 3.1 dell'all. B.

FAQ n. 8

La perizia asseverata può essere redatta dallo stesso dichiarante qualora questi sia abilitato a redigerla?

RISPOSTA

No, il tecnico deve porsi in posizione di terzietà rispetto al beneficiario.

FAQ n. 9

Relativamente al modello B 3.5 ed in particolare alla tabella **“B) Indennizzi assicurativi e contributi di altri enti”**, nella seconda riga **“Contributo di altro ente”** vanno inseriti anche gli importi delle prime misure di sostegno (lett. c)?

RISPOSTA

Sì, specificando la cifra.